



Vademecum

Le misure USA ex Sezione 232 sulle importazioni di acciaio e alluminio

15 dicembre 2025

Vademecum: le misure USA ex Sezione 232 sulle importazioni di acciaio e alluminio

Indice

1.	Introduzione	6
2.	Lista dei prodotti soggetti al dazio del 50% ex Sezione 232.....	7
3.	Modalità applicative delle misure ex Sezione 232: prodotti interamente composti di alluminio o acciaio.....	9
4.	Modalità applicative delle misure ex Sezione 232: prodotti derivati di alluminio e acciaio	10
4.1	Dazio del 50% sulla componente di alluminio e acciaio	10
4.1.1	<i>Calcolo del valore della componente in acciaio e alluminio ai fini dell'applicazione del dazio ex Sezione 232</i>	10
4.2	Dazio del 15% o Most-Favoured Nation ("MFN") sulla componente non di acciaio e alluminio	15
4.3	Esempio del calcolo del dazio su un prodotto derivato di alluminio e/o acciaio.....	15
4.4	Conclusione sul calcolo del dazio sui prodotti derivati.....	16
5.	Paesi di colata e necessaria documentazione a supporto	17
5.1	Acciaio: " <i>melt and pour</i> ".....	17
5.1.1	<i>Acciaio e derivati: "melt and pour" reporting requirements</i>	18
5.2	Alluminio: " <i>smelt and cast</i> ".....	18
5.2.1	<i>Alluminio e derivati: "smelt and cast" reporting requirements</i>	19
5.3	Documentazione da allegare	19
6.	Regimi eccezionali: esenzioni dai dazi ex Sezione 232 secondo l'Accordo UE-USA	21
7.	Aspetti procedurali	23
7.1	Contestazione della classificazione e del dazio (" <i>protest</i> ").....	23
7.2	Profilo sanzionatorio.....	23
7.2.1	<i>Esempi di violazioni e sanzioni amministrative</i>	24

7.2.2	<i>Esempi di reati e sanzioni</i>	25
8.	Conclusioni	25

LO STUDIO LEGALE VAN BAEL & BELLIS

Van Bael & Bellis (**VBB**) è uno studio legale indipendente specializzato in diritto dell'Unione, con sede a Bruxelles e uffici a Londra e Ginevra. Fondato nel 1986, lo studio si avvale di un team multinazionale di avvocati che assistono una vasta e diversificata clientela, comprendente aziende multinazionali, associazioni internazionali e enti governativi.

Lo studio vanta una consolidata esperienza nell'area del diritto del commercio internazionale, con considerevole attività nei settori delle indagini di difesa commerciale sia europee sia di paesi terzi, del diritto doganale e della legislazione sulle sanzioni.

L'esperienza maturata è documentata anche dalla monografia *EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments*, giunta alla sua sesta edizione e considerata una delle principali fonti di riferimento in materia di strumenti di difesa commerciale. Lo studio assiste altresì operatori economici e istituzioni nell'ambito di indagini commerciali avviate da Paesi terzi.

Lo studio ha inoltre sviluppato una pratica doganale altamente specializzata grazie alla quale assiste i propri clienti in relazione a questioni relative alla classificazione, all'origine e al valore delle merci, nonché nei contenziosi dinanzi alle autorità doganali degli Stati membri, ai tribunali nazionali, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'Organizzazione mondiale del commercio.

Nell'ambito della sua pratica di diritto del commercio internazionale, VBB fornisce inoltre consulenza in materia di verifica sulle esportazioni, sanzioni economiche e controllo degli investimenti esteri, oltre che nelle nuove aree del diritto del commercio internazionale come, e.g., il CBAM, le normative sui sussidi stranieri, lavoro forzato e deforestazione.

1. INTRODUZIONE

Il presente Vademecum¹ fornisce un quadro operativo, aggiornato al 20 ottobre 2025, delle misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti in acciaio e alluminio, compresi i prodotti derivati², ai sensi della Sezione 232 del *Trade Expansion Act* del 1962, come da ultimo modificate il 18 agosto 2025.

Il documento è strutturato in sezioni tematiche che affrontano i profili di maggiore rilievo pratico che hanno un impatto sulle attività di esportazione verso gli Stati Uniti. In particolare:

- nella **Sezione 2** si illustra la lista dei codici doganali dell'*Harmonized Tariff Schedule of the United States* ("**HTSUS**") attualmente soggetti al dazio del 50%;
- nella **Sezione 3** si discutono le modalità applicative del dazio del 50% ex Sezione 232 con riferimento ai prodotti composti unicamente di acciaio e alluminio;
- nella **Sezione 4** sono analizzate le modalità applicative del dazio del 50% ex Sezione 232 ai prodotti derivati di acciaio e alluminio. Ai fini del calcolo del dazio su tali prodotti è necessario distinguere il valore della componente in acciaio o alluminio da quello relativo alle componenti non di acciaio/alluminio del prodotto. Oltre ad illustrare il metodo di determinazione del valore della componente metallica, nella Sezione 4 è fornito un esempio pratico di calcolo ed è indicata la documentazione da presentare in dogana a supporto della dichiarazione;
- nella **Sezione 5** sono descritti i requisiti di tracciabilità dell'origine dei metalli, inclusi gli standard del "*melt and pour*" per l'acciaio e dello "*smelt and cast*" per l'alluminio. Sono inoltre illustrate le modalità di dichiarazione e la documentazione utile a dimostrare la conformità a tali requisiti;
- nella **Sezione 6** sono esaminati i regimi eccezionali di esenzione dai dazi previsti dall'Accordo tra Unione europea e Stati Uniti ("**Accordo UE-USA**");
- nella **Sezione 7**, oltre a indicare alcuni aspetti procedurali connessi all'applicazione dei dazi ex Sezione 232, sono fornite indicazioni generali su come contestare la classificazione doganale o l'entità del dazio mediante la procedura di "*protest*" nonché sul quadro sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

¹ L'analisi delle questioni affrontate nel presente Vademecum si basa sul quadro fattuale e informativo attualmente disponibile. Considerata la complessità della materia e l'evoluzione continua della normativa e della prassi, le questioni trattate e le relative conclusioni devono intendersi di carattere meramente informativo e non costituiscono parere legale. Si raccomanda, pertanto, di sottoporre eventuali specifiche domande all'attenzione delle Autorità doganali statunitensi.

² Si rileva che la legislazione statunitense utilizza l'espressione "prodotti derivati" per indicare i prodotti ottenuti dalla lavorazione di acciaio e alluminio, sia che questi siano composti di acciaio e/o alluminio e altri materiali sia che siano composti interamente da acciaio e/o alluminio. Ai fini del presente Vademecum, si utilizzerà l'espressione "derivati semplici" per indicare articoli lavorati interamente in acciaio e/o alluminio e "derivati composti" per indicare articoli lavorati composti di acciaio e/o alluminio e altri materiali.

2. LISTA DEI PRODOTTI SOGGETTI AL DAZIO DEL 50% EX SEZIONE 232

La recente applicazione dei dazi ex Sezione 232 sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio e di alcuni prodotti derivati è stata preceduta da cinque *Proclamations* del Presidente degli Stati Uniti, il cui contenuto può essere riassunto come segue.

La prima applicazione della Sezione 232 nei confronti delle importazioni di acciaio e alluminio risale all'8 marzo 2018, allorquando la prima amministrazione Trump impose un primo dazio su tali prodotti, mediante due atti esecutivi distinti che interessavano rispettivamente i prodotti in alluminio (*Proclamation* 9704³) e in acciaio (*Proclamation* 9705⁴).

La stessa amministrazione Trump, nel gennaio 2020, con la *Proclamation* 9980⁵, inserì per la prima volta i prodotti derivati nella lista dei prodotti soggetti al dazio. La lista di prodotti derivati è stata ulteriormente ampliata durante la seconda amministrazione Trump con le *Proclamations* 10895⁶ e 10896⁷ del febbraio 2025.

Infine, nell'agosto 2025⁸, sono stati aggiunti nuovi prodotti derivati, ora soggetti al dazio *ad valorem* del 50% ai sensi della Sezione 232⁹.

Il regime statunitense prevede che i prodotti in acciaio siano soggetti al dazio del 50% secondo le seguenti modalità:

- la voce doganale 9903.81.87 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (j) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.81.89 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (l) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.81.90 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (m) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.81.91 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sul valore della componente di acciaio dei prodotti di cui alla lettera (n) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS,

³ US Federal Register, "Adjusting Imports of Aluminum Into the United States." A Notice by the Industry and Security Bureau, 8 marzo 2018. Si veda [qui](#).

⁴ US Federal Register, "Adjusting Imports of Steel Into the United States." A Notice by the Industry and Security Bureau, 8 marzo 2018. Si veda [qui](#).

⁵ US Federal Register, "Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States." A Notice by the Industry and Security Bureau, 29 gennaio 2020. Si veda [qui](#).

⁶ Proclamation 10895, "Adjusting Imports of Aluminum Into the United States", 10 febbraio 2025. Si veda [qui](#).

⁷ Proclamation 10896, "Adjusting Imports of Steel Into the United States", 10 febbraio 2025. Si veda [qui](#).

⁸ US Federal Register, "Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process." A Notice by the Industry and Security Bureau, 19 agosto 2025. Si veda [qui](#).

⁹ Si segnala inoltre che con l'*Executive Order* del 30 luglio 2025, intitolato "Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries" l'Amministrazione statunitense ha disposto la sospensione globale del regime comunemente noto come *de minimis*, a decorrere dal 29 agosto 2025. Tale regime consentiva l'ingresso negli Stati Uniti, in esenzione da dazi doganali, di spedizioni commerciali di valore non superiore a 800 dollari. A seguito della sospensione di tale regime, tutte le spedizioni commerciali – indipendentemente dal valore, dal Paese di origine o dalla modalità di trasporto – sono ora soggette al pagamento dei dazi applicabili. The White House, "Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries." *Executive Order*, 30 luglio 2025. Si veda [qui](#).

- la voce doganale 9903.81.92 HTSUS prevede la non applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alle voci doganali 9903.81.90 e 9903.81.91 del Capitolo 99 dell'HTSUS, laddove l'acciaio sia stato fuso e colato negli Stati Uniti.

In maniera analoga, il regime statunitense prevede che i prodotti in alluminio siano soggetti al dazio del 50% secondo le seguenti modalità:

- la voce doganale 9903.85.02 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (g) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.85.04 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (i) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.85.07 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (j) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.85.08 HTSUS prevede l'applicazione del dazio del 50% sul valore della componente di alluminio dei prodotti di cui alla lettera (k) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS,
- la voce doganale 9903.85.09 HTSUS prevede la non applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alle voci doganali 9903.85.07 e 9903.85.08 del Capitolo 99 dell'HTSUS, laddove l'alluminio sia stato fuso e colato negli Stati Uniti.

La lista completa di tutti i prodotti soggetti ai dazi ex Sezione 232 è contenuta nell'**Allegato I**¹⁰. Questo documento contiene cinque fogli Excel organizzati secondo un ordine cronologico inverso:

- nel primo foglio sono riportati i codici dei prodotti derivati inseriti da ultimo (agosto 2025) nella lista dei prodotti soggetti ai dazi ex Sezione 232;
- nel secondo foglio sono elencati i codici dei prodotti derivati aggiunti nel febbraio 2025;
- nel terzo foglio sono inclusi i codici dei prodotti derivati inseriti per la prima volta nel gennaio 2020;
- nel quarto foglio sono elencati i codici relativi ai prodotti in alluminio e acciaio originariamente introdotti nel 2018;
- nell'ultimo foglio è riprodotta la lista consolidata di tutti i codici contenuti nei precedenti fogli.

Per ciascuna voce doganale HTSUS¹¹ sono indicati sia il dazio doganale *Most-Favoured Nation* ("MFN") sia quello stabilito nell'Accordo UE-USA dell'estate 2025¹².

¹⁰ Per il confronto fra codici HTSUS e codici doganali utilizzati in Unione europea, si veda [qui](#).

¹¹ Poiché la corretta classificazione doganale incombe all'operatore, si raccomanda di verificare con attenzione la voce HTSUS del prodotto finito e, ove necessario, di valutare di richiedere all'*U.S. Customs and Border Protection* («CBP») una decisione vincolante - *binding ruling* - per ridurre il rischio di contestazioni. Esse consentono di conoscere in anticipo l'esatta classificazione tariffaria HTSUS o la corretta determinazione dell'origine di un prodotto. Le *binding rulings* – come accade nel sistema UE per le ITV e IOV - vincolano il CBP in relazione al prodotto specifico, riducendo così il rischio di contestazioni in fase di sdoganamento oltre a evitare ritardi o sequestri.

¹² Si veda sezione 4.2 *infra*.

3. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE EX SEZIONE 232: PRODOTTI INTERAMENTE COMPOSTI DI ALLUMINIO O ACCIAIO

Come anticipato nella Sezione 2, i dazi adottati nel 2018 dagli Stati Uniti ai sensi della Sezione 232 erano stati originariamente concepiti per arginare le importazioni di prodotti di acciaio o di alluminio.

Dal punto di vista pratico, il calcolo del dazio applicabile su questa tipologia di prodotti non pone particolari difficoltà: esso corrisponde infatti normalmente al 50%¹³ del valore doganale del prodotto importato¹⁴. A questo dazio, si aggiunge l'eventuale dazio MFN calcolato sull'intero valore del prodotto.

Si veda il foglio 4 dell'**Allegato I** per la lista dei prodotti interamente composti di acciaio e alluminio soggetti al dazio ex Sezione 232¹⁵.

¹³ Per le specifiche sul calcolo del valore del prodotto importato, si rimanda alla sezione 4.1.1, nonché alla FAQ n. 7.

¹⁴ La stessa regola è applicabile anche ad alcuni prodotti derivati interamente in acciaio e/o alluminio (vedi nota 2). Si vedano, a questo riguardo, le FAQ n. 2-4 dell'Allegato II. Questa conclusione non appare tuttavia applicabile ai prodotti di acciaio classificati al Capitolo 73 dell'HTSUS e specificamente menzionati alle lettere (j), (l), (m) della nota 16 del Capitolo 99. Per questi ultimi, il dazio del 50% si applica sul valore dichiarato del contenuto di acciaio del prodotto ("*declared value of the steel content of the article*"). Occorre tuttavia osservare che nel caso di prodotti derivati costituiti interamente da acciaio/alluminio il valore del contenuto di acciaio/alluminio corrisponde al valore dell'intero prodotto. Il diverso meccanismo di calcolo del dazio dovrebbe pertanto portare allo stesso risultato. Le stesse conclusioni sono applicabili ai prodotti di alluminio classificati al Capitolo 76 del HTSUS e menzionati alla lettera (g), (i) e (j) della nota 19 del Capitolo 99 ("*declared value of the aluminum content*"). Si rinvia in ogni caso alle FAQ n. 2-4 per una discussione approfondita delle regole applicabili e delle loro eccezioni.

¹⁵ Si vedano le FAQ n. 2-4 dell'Allegato II per l'individuazione dei prodotti derivati semplici a cui si applica la stessa regola.

4. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE EX SEZIONE 232: PRODOTTI DERIVATI DI ALLUMINIO E ACCIAIO

A differenza dei prodotti primari interamente composti di acciaio e alluminio, il calcolo del dazio applicabile ai prodotti derivati da acciaio e alluminio pone alcuni dubbi e presenta alcune difficoltà. La presente sezione si concentra sui prodotti la cui composizione include acciaio o alluminio, o entrambi, congiuntamente ad altri materiali; tali prodotti sono elencati nei fogli 1, 2 e 3 dell'**Allegato I**.

4.1 Dazio del 50% sulla componente di alluminio e acciaio

Per quanto riguarda i prodotti derivati, il dazio del 50% *ad valorem* si applica esclusivamente al valore del contenuto di acciaio o alluminio del prodotto importato (*steel or aluminium content*)¹⁶. Tale conclusione si basa sulla *Notice*¹⁷ del Dipartimento del Commercio statunitense, *Bureau of Industry and Security* ("BIS"), pubblicata il 19 agosto 2025 nel *Federal Register*, e sulla lettera della legislazione doganale attualmente applicabile¹⁸.

Sul valore della parte restante del prodotto (*non-steel or aluminium content*) si applica la tariffa generale del 15%, o il dazio MFN se più elevato, come chiarito alla Sezione 4.2 *infra*. Si segnala che eventuali misure anti-dumping ("AD") o compensative ("CVD") si applicano in aggiunta ai dazi in questione.

Si evidenzia, inoltre, che per alcuni prodotti in acciaio¹⁹ e alluminio²⁰, è prevista un'esenzione dall'applicazione del dazio del 50% nel caso in cui la fusione e colata sia avvenuta negli Stati Uniti²¹.

4.1.1 Calcolo del valore della componente in acciaio e alluminio ai fini dell'applicazione del dazio ex Sezione 232

Ai fini del calcolo del valore del contenuto di acciaio e/o alluminio su cui applicare l'aliquota daziaria del 50% *ad valorem*, si fa riferimento alla normativa 19 U.S. Code §1401a – *Value*²². Tale normativa stabilisce la gerarchia dei criteri di valutazione del valore del contenuto delle merci importate.

4.1.1.1 Transaction value

Il "*transaction value*" rappresenta il metodo principale per determinare il valore della componente in acciaio e/o alluminio in base al quale applicare il dazio del 50% *ad valorem*. Ciò è previsto dalla

¹⁶ Come nel caso dei prodotti interamente composti di alluminio e acciaio, anche per i prodotti derivati sono applicabili alcune eccezioni. La normativa statunitense identifica infatti alcuni prodotti derivati costituiti interamente di acciaio o alluminio per i quali il dazio del 50% si calcola sul valore dell'intero del prodotto. Si rinvia alle FAQ n. 3 e 4 dell'Allegato II per un approfondimento su questa eccezione.

¹⁷ US Federal Register, "Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process." A Notice by the Industry and Security Bureau, 19 agosto 2025. Si veda [qui](#): "BIS is adding 407 Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) codes to the list of products that will be considered as steel or aluminum derivative products. For such products, steel and aluminum tariffs based on Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (Section 232) will apply to the steel and aluminum content. The non-steel and non-aluminum content will remain subject to the reciprocal and other applicable tariffs". Traduzione libera in Italiano: "Il BIS aggiunge 407 codici HTSUS alla lista dei prodotti considerati derivati da acciaio o alluminio. Per tali prodotti, i dazi su acciaio e alluminio previsti dalla Sezione 232 si applicano solo al contenuto di acciaio e alluminio, mentre il contenuto non in acciaio o alluminio rimane soggetto alle tariffe reciproche e ad altre eventuali tariffe applicabili."

¹⁸ Si vedano anche i codici 9903.81.91 del HTSUS per i prodotti di acciaio e 9903.85.08 per i prodotti di alluminio.

¹⁹ US Customs and Border Protection, "CSMS # 65936570 – GUIDANCE: Section 232 Additional Steel Derivative Tariff Inclusion Products" 15 agosto 2025. Si veda [qui](#).

²⁰ US Customs and Border Protection, "CSMS #65936615 – GUIDANCE: Section 232 Additional Aluminum Derivative Tariff Inclusion Products." 15 agosto 2025. Si veda [qui](#).

²¹ Si vedano le voci doganali 9903.81.92 e 9903.85.09.

²² 19 U.S. Code § 1401a – *Value*, si veda [qui](#).

normativa 19 U.S.C. §1401a in linea con i principi stabiliti dall'Accordo sul valore in dogana delle merci dell'Organizzazione Mondiale del Commercio²³.

In termini pratici, il “*transaction value*” corrisponde al prezzo totale pagato o da pagare dal compratore al venditore per la parte di prodotto costituita da acciaio o alluminio. Tale prezzo comprende tutti i pagamenti diretti o indiretti effettuati dal compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, sottratti i costi legati a trasporto internazionale, assicurazione e servizi accessori alla spedizione²⁴²⁵.

Nella prassi, il “*transaction value*” è generalmente ricavato dalla fattura commerciale (“*commercial invoice*”) del prodotto esportato negli Stati Uniti (“*imported merchandise*”)²⁶²⁷.

Esempio: calcolo del valore del contenuto di alluminio/acciaio sulla base del *transaction value*

Dati ipotetici di una possibile fattura commerciale:

Prezzo indicato sulla fattura per la componente in alluminio/acciaio (prezzo pagato al venditore):
10.000\$

Eventuali costi da escludere (trasporto internazionale, assicurazione, servizi accessori alla spedizione):

- Trasporto internazionale: 200\$
- Assicurazione: 100\$
- Spese di gestione/accessorie: 50\$

Calcolo del *transaction value*: 10.000\$ - 200\$ – 100\$ – 50\$ = **9.650\$**

4.1.1.2 Metodi alternativi di valutazione

Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore mediante “*transaction value*”²⁸, la normativa statunitense prevede il ricorso ad altri criteri, da applicare in ordine gerarchico secondo il dettato del 19 U.S.C. §1401a:

1) *Transaction value of identical or similar merchandise*²⁹³⁰

²³ Trattato internazionale adottato nel 1979 nell'ambito del GATT e poi incorporato negli accordi OMC del 1994.

²⁴ US Customs and Border Protection, “FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions.” Si veda [qui](#).

²⁵ Come spiegato più in dettaglio nelle FAQ n. 6 e 7 dell'Allegato II, si ritiene che nel caso in cui il 50% sia applicabile al solo valore della componente di acciaio contenuta nei prodotti derivati, questo non debba essere limitato al solo valore del materiale utilizzato, ma debba invece includere anche il valore aggiunto derivante dalle lavorazioni del produttore e i costi direttamente o indirettamente connessi alla produzione e alla vendita.

²⁶ US Customs and Border Protection, “FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions.” Si veda [qui](#).

²⁷ Come evidente, questo metodo di calcolo presuppone l'indicazione del valore della componente di acciaio/alluminio nella fattura del prodotto in questione.

²⁸ Si suggerisce di verificare se nel caso di specie possano ricorrere le situazioni elencate nella sezione 19 U.S. Code § 1401a(b) in cui l'uso del *transaction value of imported merchandise* non è ammesso.

²⁹ 19 U.S. Code § 1401a – Value, si veda [qui](#).

³⁰ Anche in questo caso, il metodo di calcolo presuppone l'indicazione del valore della componente di acciaio/alluminio nella fattura del prodotto importato.

- per **merci identiche**, si utilizza il valore di transazione di prodotti identici provenienti dallo stesso Paese, della medesima classe e tipologia, esportate negli Stati Uniti allo stesso momento.

Esempio: calcolo del valore del contenuto di alluminio/acciaio sulla base del *transaction value* di merci identiche

Dati di una possibile fattura commerciale per la vendita di merci in alluminio/acciaio importate negli Stati Uniti, identiche (stessa classe/tipologia e stesso paese di origine) al prodotto considerato come esempio:

Prezzo risultante da fattura di acquisto pagato per la merce importata identica ("*imported merchandise*") a quella considerata = 10.000\$

Sottrazione delle eventuali spese per trasporto/assicurazione/spese di gestione = 350\$

Calcolo *transaction value* (merci identiche): $10.000\$ - 350\$ = 9.650\$$

- per **merci simili**, si fa riferimento al valore di transazione di beni simili, provenienti dallo stesso Paese e commercialmente intercambiabili, esportate negli Stati Uniti allo stesso momento.

Esempio: calcolo del valore del contenuto di alluminio/acciaio sulla base del *transaction value* di merci simili

Dati di una possibile fattura commerciale per la vendita di merci in alluminio/acciaio importate negli Stati Uniti, simili (stesso paese e commercialmente intercambiabile) al prodotto qui considerato come esempio:

Prezzo risultante da fattura di acquisto pagato per la merce importata ("*imported merchandise*") simile a quella considerata = 10.000\$

Sottrazione delle eventuali spese per trasporto/assicurazione/spese di gestione = 350\$

Eventuali aggiustamenti per differenze tra la merce importata ("*imported merchandise*") considerata in termini di quantità, livello di lavorazione, imballaggio, qualità, ecc. = 120\$

Calcolo *transaction value* (merci simili): $10.000\$ - 350\$ - 120\$ = 9.530\$$

2) *Deductive value*³¹

³¹ 19 U.S. Code § 1401a – Value, si veda [qui](#).

- Il valore “deduttivo” si calcola partendo dal prezzo di vendita del prodotto importato negli Stati Uniti, dal quale vengono sottratti eventuali costi derivanti da provvigioni, trasporto, assicurazione, dazi/imposte e valore di eventuali ulteriori lavorazioni.

Esempio: calcolo del valore del contenuto di alluminio/acciaio sulla base del *deductive value*

Prezzo finale lordo di vendita del prodotto importato negli USA = 18.000\$

Ipotesi di costi da sottrarre dal prezzo totale di vendita:

- Provvigione del rivenditore (es. 5% del prezzo di rivendita): $5\% \times 18.000\$ = 900\$$
- Costi di trasporto = 700\$
- Assicurazione = 120\$
- Dazi/imposte locali = 1.200\$
- Valore ulteriori lavorazioni = 500\$

Calcolo *deductive value*: prezzo di rivendita – deduzioni: $18.000\$ - 900\$ - 700\$ - 120\$ - 1.200\$ - 500\$ = 14.580\$$

3) *Computed value*³²

- Tale valore si determina sommando i costi sostenuti per i materiali, l'imballaggio, eventuali *assists*³³, l'utile, i costi generali e le spese amministrative sostenute dall'importatore³⁴.

Esempio: calcolo del valore del contenuto di alluminio/acciaio sulla base del *computed value*

Ipotesi di costi sostenuti dalla società per la produzione e commercializzazione del prodotto importato negli USA:

- Costi per i materiali e la lavorazione = 9.000\$
- Costi per imballaggio = 150\$
- *Assists* = 700\$
- Costi generali e spese amministrative dell'importatore = 1000\$

³² 19 U.S. Code § 1401a – Value, si veda [qui](#).

³³ Per la definizione di “assist” si veda [qui](#). Si veda anche la FAQ n. 6 nell'Allegato II.

³⁴ 19 U.S. Code § 1401a – Value, let. (e), si veda [qui](#).

- Utile = 1500\$

Calcolo *computed value*: somma dei costi elencati: 9.000\$ + 150\$ + 700\$ + 1000\$ + 1500\$ = **12.350\$**

4) *Fallback method* (metodo residuale basato su criteri ragionevoli)³⁵

- Laddove nessuno dei metodi precedenti sia applicabile, l'importatore è tenuto a ricorrere al metodo residuale, adattando in modo ragionevole uno dei metodi sopra indicati, nella misura necessaria, per determinare il valore della componente in acciaio e/o alluminio.

4.1.1.3 Documentazione da allegare a supporto per dichiarare il valore del prodotto

In questa sottosezione si chiarisce quale documentazione debba essere depositata presso il CBP per dichiarare il valore complessivo del prodotto, distinguendo la componente in acciaio e/o alluminio da componenti di altra natura.

In via preliminare, si ricorda che il soggetto che effettua la dichiarazione è tenuto a certificare la correttezza delle informazioni fornite. Ciò riguarda sia la classificazione doganale dichiarata sia la documentazione in allegato³⁶. La responsabilità incombe in capo all'importatore, il quale è tenuto a esercitare ragionevole diligenza nel garantire la veridicità, accuratezza e completezza³⁷ della dichiarazione³⁸.

A conferma di tale principio, il CBP, nelle *Guidance n. 65236374*³⁹ e n. 6434828⁴⁰, ha elaborato istruzioni specifiche per la dichiarazione dei prodotti compositi contenenti acciaio e/o alluminio, sottolineando la responsabilità dell'importatore nel garantire che la dichiarazione doganale riporti separatamente la componente in acciaio e/o in alluminio del prodotto importato, indicando per ciascuna il valore corrispondente del relativo contenuto.

Per comprovare la quantità di acciaio e/o alluminio contenuta in un determinato prodotto, è necessario allegare a supporto una scheda tecnica del prodotto (*product sheet* o *materials declaration*)⁴¹.

Si segnala inoltre che, attualmente, il CBP non richiede la presentazione di un certificato di analisi dell'acciaio o dell'alluminio al momento dell'ingresso. Tuttavia, l'Autorità doganale può richiedere all'importatore di fornire tale certificato qualora sia necessario per garantire la conformità ai requisiti di

³⁵ 19 U.S. Code § 1401a – Value, si veda [qui](#).

³⁶ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

³⁷ A tal proposito, si rimanda alla Sezione 7.2 sulle sanzioni in caso di false dichiarazioni e omissioni.

³⁸ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

³⁹ US Customs and Border Protection, "CSMS #65236374 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products." 3 giugno 2025. Si veda [qui](#).

⁴⁰ US Customs and Border Protection, "CSMS #64348288 – GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products." 7 marzo 2025. Si veda [qui](#).

⁴¹ US Customs and Border Protection, "CSMS #64348411 – GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products." 7 marzo 2025. Si veda [qui](#).

ingresso relativi all'articolo importato⁴². Si raccomanda pertanto, in via prudenziale, di predisporre tale documentazione a supporto della dichiarazione doganale.

4.2 Dazio del 15% o Most-Favoured Nation ("MFN") sulla componente non di acciaio e alluminio

Ai fini della determinazione dei dazi applicabili sulla parte non di acciaio e/o alluminio delle merci esportate dall'UE verso gli Stati Uniti (*non-steel or aluminium content*), occorre considerare il regime tariffario previsto dall'intesa UE-USA raggiunta il 27 luglio 2025⁴³.

Tale Accordo stabilisce una tariffa unica e onnicomprensiva del 15% (comprensiva del dazio MFN e del dazio 'reciproco') su circa il 70 % dei prodotti esportati dall'UE. Tale aliquota si applica solo se il dazio *Most-Favoured Nation* ("MFN") previsto dal relativo codice HTSUS è inferiore al 15%. Qualora il dazio MFN sia superiore al 15%, si applica invece l'aliquota ordinaria del regime MFN. In altri termini, si applica l'aliquota più elevata tra l'aliquota MFN del codice HTSUS dichiarato in dogana e l'aliquota del 15% prevista dall'Accordo UE-USA⁴⁴.

Per verificare quale delle due aliquote sia applicabile per ciascuna voce doganale HTSUS soggetta alla Sezione 232, si rimanda all'**Allegato I**⁴⁵ del presente Vademecum.

In conclusione, sul valore della parte del prodotto non costituita da acciaio e alluminio si applica:

- La tariffa del 15%, o, se superiore, il dazio MFN; e
- Se in vigore, l'eventuale dazio AD/CVD. Si ricorda che tali dazi sono normalmente applicati e calcolati sul valore totale del prodotto importato negli Stati Uniti.

4.3 Esempio del calcolo del dazio su un prodotto derivato di alluminio e/o acciaio

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio del tutto teorico di calcolo del dazio, basato sul valore di un prodotto ipotetico derivato, di cui alla lista (n) della Nota 16 del capitolo 99 dell'HTSUS.

Descrizione:

- **Prodotto derivato ipotetico della lista di cui alla lettera (n) della Nota 16 del capitolo 99 dell'HTSUS**
- **Valore totale** ipotetico del prodotto: 5.000\$
- **Dazio MFN:** *Free*⁴⁶

⁴² US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

⁴³ European Commission, "Joint Statement on a United States–European Union Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade." 21 agosto 2025. Si veda [qui](#).

⁴⁴ Si segnala che è attualmente pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti un procedimento relativo alla legittimità dei dazi imposti ai sensi della *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA). In caso di annullamento di tali dazi, troverebbero solamente e nuovamente applicazione i dazi MFN sulla componente del prodotto non costituita da acciaio o alluminio.

⁴⁵ Per ulteriori aggiornamenti nella lista si consulti la *Harmonized Tariff Schedule* [qui](#).

⁴⁶ La dicitura "*free*" indica che la merce è esente da dazio all'importazione nell'ambito del sistema MFN originario. Si consulti la *Harmonized Tariff Schedule* [qui](#).

- **Dazi AD/CVD:**
 - Ipotetico dazio AD residuale (*all-others*): 11%
 - Ipotetico dazio CVD residuale (*all-others*): 6,35%
- Valore ipotetico della componente in **acciaio/alluminio**: 1.500\$
- Valore ipotetico della componente **non in acciaio/alluminio**: 3.500\$

Calcolo:

(1) Dazio sulla parte in acciaio/alluminio: $1.500\$ \times 50\% = 750\$$

(2) Dazio sulla parte non in acciaio/alluminio: $3.500\$ \times 15\% = 525\$$

(3) Dazio AD e CVD: $5.000\$ \times (11\%AD + 6,35\%CVD) = 867,5\$$

Totale dazio da pagare = $750\$ + 525\$ + 867,5\$ = 2142.5\$$ (*non-steel 15% + steel/aluminium 50% + AD 11% + CVD 6,35%*)

4.4 Conclusione sul calcolo del dazio sui prodotti derivati

In conclusione, il dazio totale di un prodotto derivato di alluminio e acciaio ricompreso tra i prodotti interessati dalla Sezione 232 si calcola come segue:

- per la parte in acciaio e/o alluminio: dazio del **50% *ad valorem*** + dazio **MFN**;
- per la parte non in acciaio e/o alluminio: dazio del **15%** oppure, se superiore, dazio **MFN**;
- eventuali dazi AD e CVD applicati al prodotto importato dichiarato in dogana e calcolati sul valore di importazione.

5. PAESI DI COLATA E NECESSARIA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Nell'ambito dell'Accordo UE–USA le parti hanno espresso l'intenzione di negoziare regole di origine (*Rules of Origin* – “**ROO**”) preferenziali per ricondurre i benefici dello stesso alle parti contraenti. Le ROO preferenziali, comuni negli accordi di libero scambio, servono a determinare l'origine delle merci e a stabilire quali prodotti possano beneficiare di trattamenti preferenziali. Alla data di redazione del presente Vademecum, tale fattispecie non risulta essere stata concordata e, quindi, entrata in vigore. Pertanto, tale profilo non è discusso in questa sede.

Si sottolinea, tuttavia, l'importanza della disposizione relativa all'identificazione dell/i Paese/i di produzione dell'acciaio e dell'alluminio. Tali informazioni non riguardano l'origine doganale del prodotto, che continua a essere stabilita secondo il criterio della trasformazione sostanziale (“*substantial transformation*”) previsto dal *19 C.F.R. Part 134*. Ciononostante, la corretta identificazione del/dei Paese/i di fusione e colata costituisce un adempimento essenziale in sede di importazione.

Si raccomanda, pertanto, agli operatori commerciali di adottare sistemi di tracciamento della propria *supply chain*, al fine di identificare con precisione i Paesi coinvolti nella produzione e nella lavorazione dei materiali.

5.1 Acciaio: “*melt and pour*”

L'obbligo di dichiarazione del Paese di colata (“*melt and pour*”) è stato introdotto dagli Stati Uniti nell'ambito delle misure adottate a seguito della Sezione 232 del *Trade Expansion Act* del 1962, che consente all'Amministrazione statunitense di imporre restrizioni commerciali per motivi di sicurezza nazionale.

L'acciaio è stato identificato come un settore strategico per l'economia e la difesa degli Stati Uniti. In tale contesto, le Autorità statunitensi hanno ritenuto necessario monitorare la tracciabilità della filiera produttiva, imponendo agli importatori di dichiarare il luogo in cui il metallo è stato fuso e colato.

La *ratio* della misura è duplice: da un lato, consentire alle Autorità doganali di monitorare con maggiore precisione l'effettiva provenienza dell'acciaio importato; dall'altro, prevenire pratiche elusive dei dazi ex Sezione 232, quali triangolazioni o occultamento dell'origine effettiva attraverso successive lavorazioni marginali in Paesi terzi.

Per “*country of melt and pour*” (“**COM**”) si intende, dunque, il luogo originario in cui l'acciaio grezzo è stato:

- a) inizialmente prodotto in un forno siderurgico allo stato liquido; e
- b) successivamente colato nella sua prima forma solida.

La prima forma solida può consistere in un semilavorato (e.g., lastra, billetta o lingotto) oppure in un prodotto finito di laminazione.

Il COM è generalmente indicato nei *mill test certificates* (“**MTC**”), rilasciati in ciascuna fase del processo produttivo. La loro conservazione nel corso ordinario dell'attività riveste un'importanza fondamentale,

in quanto i MTC costituiscono la principale evidenza documentale che le Autorità doganali statunitensi possono richiedere per la verifica della corretta dichiarazione del COM.

5.1.1 Acciaio e derivati: “melt and pour” reporting requirements

Con la pubblicazione della *Guidance n. 64384423*⁴⁷ relativa all'acciaio, l'Autorità doganale statunitense ha stabilito che la dichiarazione del COM è obbligatoria per i prodotti in acciaio e derivati dell'acciaio.

In tale dichiarazione è obbligatorio indicare il codice ISO 3166 – un codice internazionale standardizzato, elaborato nel 1974 dalla *International Organization for Standardization* (“ISO”) – corrispondente al luogo in cui l'acciaio è stato originariamente fuso e colato. Tale codice identifica tutti i Paesi mediante: (i) un codice a due lettere (*ISO 3166-1 alpha-2*); (ii) un codice a tre lettere (*ISO 3166-1 alpha-3*); (iii) un codice numerico a tre cifre (*ISO 3166-1*), conforme a quello adottato dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite⁴⁸.

In particolare:

- per i prodotti in acciaio, l'importatore deve indicare il codice ISO del Paese di fusione e colata (ad esempio, nel caso in cui il COM sia l'Italia: “IT”, “ITA”, o “380”);
- per i prodotti derivati dall'acciaio, l'importatore deve riportare il codice ISO del Paese di fusione (ad esempio, nel caso in cui il COM sia la Cina: “CN”, “CHN”, o “156”);
- per i prodotti fusi e colati negli Stati Uniti, l'importatore deve indicare “US”;
- per i prodotti cui l'origine non sia identificabile dall'importare, quest'ultimo deve utilizzare la dicitura “OTH”.

5.2 Alluminio: “smelt and cast”

A decorrere dal 10 aprile 2023, gli importatori di prodotti in alluminio e derivati, provenienti da qualsiasi Paese diverso dagli Stati Uniti, devono indicare in dogana tre informazioni distinte sul processo di fusione e colata:

- il “*primary country of smelt*”, ovvero il Paese in cui è prodotto il maggior volume di nuovo metallo di alluminio a partire dall'allumina (ossido di alluminio) mediante il processo elettrolitico *Hall-Héroult*;
- il “*secondary country of smelt*”, ovvero il Paese in cui è prodotto il secondo maggior volume di nuovo metallo di alluminio a partire dall'allumina (ossido di alluminio) mediante il processo elettrolitico *Hall-Héroult*;

⁴⁷ *US Customs and Border Protection, “CSMS #64384423 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products.”* Si veda [qui](#).

⁴⁸ Per visualizzare la lista dei codici ISO 3166 ordinati alfabeticamente per nazione, si veda [qui](#).

- il “*country of most recent cast*”: il Paese in cui l’alluminio (con o senza elementi leganti) è stato per l’ultima volta liquefatto e colato in uno stato solido. La forma solida finale può consistere in un semilavorato (slab, billetta o lingotto) oppure in un prodotto finito⁴⁹.

A decorrere dal 28 giugno 2025, qualora l’importatore non conosca il Paese di fusione e/o di colata, è tenuto a indicare “UN” (“*unknown*”) in luogo del codice ISO. In tali casi, la merce è considerata dalle Autorità doganali statunitensi come russa, con conseguente applicazione di un dazio del **200%**⁵⁰ *ad valorem ex* Sezione 232⁵¹. Tale dazio è calcolato sull’intero valore del bene importato⁵².

5.2.1 Alluminio e derivati: “*smelt and cast*” reporting requirements

Con la pubblicazione della *Guidance n. 6438449*⁵³, l’Autorità doganale statunitense ha stabilito che gli importatori di prodotti in alluminio e derivati devono indicare al momento dell’ingresso negli Stati Uniti il “*primary country of smelt*”; “*secondary country of smelt*” e “*country of most recent cast*”.

Per ciascuna di queste voci, analogamente a quanto indicato *supra* per i prodotti in acciaio e derivati⁵⁴, è necessario indicare il relativo codice ISO. Laddove il prodotto importato sia stato fuso e colato negli Stati Uniti, l’importatore dovrà riportare “US” sia come “*country of smelt*” che come “*country of cast*”, venendo esonerato dagli obblighi di *reporting* dei Paesi di fusione e colata.

5.3 Documentazione da allegare

Con riferimento ai prodotti compositi in acciaio e alluminio non esiste una lista esaustiva e predefinita di documenti tecnici aggiuntivi che l’importatore è obbligato a fornire. Tuttavia, in caso di verifiche, il CBP può richiedere ulteriori evidenze idonee a dimostrare l’origine, la corretta classificazione doganale e la composizione del prodotto.

In via prudenziale, è consigliabile disporre di documentazione tecnica supplementare. In particolare, si raccomanda di predisporre:

- **Scheda tecnica del prodotto**, con indicazione della composizione chimica e delle caratteristiche principali;
- **Descrizione del processo produttivo**, specificando fasi, luoghi di lavorazione e operazioni rilevanti;
- **Mill Test Certificate (“MTC”)** o certificati di colata rilasciati dal produttore;
- **Informazioni sui materiali grezzi impiegati** (incluse percentuali di incidenza rispetto al prodotto finito);

⁴⁹ The White House, “Proclamation 10782 of July 10, 2024 – Adjusting Imports of Aluminum Into the United States.” 15 luglio 2024. Si veda [qui](#).

⁵⁰ La norma applicabile appare prevedere la maggiorazione del dazio al 200% in caso di origine “*unknown*” solo nei confronti dei prodotti in alluminio, non di quelli in acciaio.

⁵¹ US Customs and Border Protection, “CSMS #65340246 – GUIDANCE: Section 232 Aluminum Import Instructions for Reporting Unknown for the Country of Smelt and Cast.” 13 giugno 2025. Si veda [qui](#).

⁵² US Customs and Border Protection, “CSMS #64348288 – GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products.” 7 marzo 2025. Si veda [qui](#).

⁵³ US Customs and Border Protection, “CSMS #64384496 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products.” 11 marzo 2025. Si veda [qui](#).

⁵⁴ Si veda la sottosezione 5.1.1.

- Eventuali **ulteriori documenti** utili a comprovare una “*substantial transformation*” ai fini della determinazione dell’origine non preferenziale.

In generale, costituisce buona prassi fornire documentazione dettagliata. Pur non essendo obbligatoria *ex ante*, essa costituisce uno strumento utile per ridurre il rischio di contestazioni e per consentire una pronta risposta a eventuali richieste di chiarimento e/o *audit* da parte delle Autorità doganali.

Si richiama ancora quanto riportato nella sezione 5.2 *supra* in merito alle conseguenze in caso di Paese/i di fusione e colata sconosciuto/i: il prodotto viene assoggettato a un dazio del 200% *ad valorem* ex Sezione 232, parimenti a quanto accade alle importazioni di alluminio provenienti dalla Russia⁵⁵.

⁵⁵ US Customs and Border Protection, “CSMS #65340246 – GUIDANCE: Section 232 Aluminum Import Instructions for Reporting Unknown for the Country of Smelt and Cast.” 13 giugno 2025. Si veda [qui](#).

6. REGIMI ECCEZIONALI: ESENZIONI DAI DAZI EX SEZIONE 232 SECONDO L'ACCORDO UE-USA

A seguito dell'intesa raggiunta il 27 luglio 2025, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sul commercio transatlantico, nota come *Framework Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade* (di seguito, "**Accordo UE-USA**")⁵⁶.

In applicazione dell'Accordo e del conseguente *Executive Order 14346*⁵⁷, il 24 agosto 2025 l'Amministrazione statunitense ha pubblicato nel *Federal Register*⁵⁸ l'avviso recante le modifiche alle aliquote daziarie previste ai sensi della Sezione 232 per le autovetture, *light trucks* e le parti e i componenti di autoveicoli originari dall'UE.

A decorrere dal 1° agosto 2025, per le **autovetture e le parti di ricambio**⁵⁹ immesse in consumo o estratte da un deposito doganale per l'immissione in consumo, si applica come descritto nella sezione 4.2 *supra*, il dazio del 15% o MFN:

- Se l'aliquota MFN è inferiore al 15%, si applica il dazio complessivo del 15% *ad valorem*.
 - Ad esempio, **autovetture** e gran parte dei **ricambi e componenti auto** quali motori e cambi⁶⁰: **15%** (MFN c.a. 2-2,5% < 15%).
- Se l'aliquota MFN è pari o superiore al 15%, si applica l'aliquota MFN.
 - Ad esempio, **light trucks**, furgoni merci e *pickup*: **25%** (MFN 25% > 15%).

Di fatto tali beni, rientrando nel regime eccezionale concordato, non sono assoggettati al dazio del 50% ex Sezione 232, pur contenendo acciaio e/o alluminio.

Inoltre, con la *Proclamation* del 17 ottobre 2025⁶¹, gli Stati Uniti hanno introdotto nuove aliquote daziarie ex Sezione 232. A partire dal 1° novembre 2025, i **camion medi e pesanti e le relative parti** sono assoggettati a un dazio del 25% *ad valorem*. Gli **autobus e gli altri veicoli classificati alla voce 8702 HTSUS** sono invece assoggettati a un dazio del 10% *ad valorem*. Le aliquote del 25% e del 10% si sommano ai dazi ordinari MFN (o preferenziali) e ad eventuali dazi AD/CVD⁶².

Gli importatori possono correggere le dichiarazioni doganali per riflettere le nuove aliquote mediante *post summary correction* ("**PSC**")⁶³ o, se le dichiarazioni sono state già liquidate, tramite *protest* entro 180 giorni dalla liquidazione⁶⁴.

⁵⁶ European Commission, "Joint Statement on a United States–European Union Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade." 21 agosto 2025. Si veda [qui](#).

⁵⁷ Per maggiori informazioni si rimanda all' *Executive Order 14346*, [qui](#).

⁵⁸ Notice nel *Federal Register*, si veda [qui](#).

⁵⁹ Le autovetture e le parti di ricambio soggette ai dazi ex Sezione 232 descritti sopra rientrano nelle disposizioni di "unstacking" previste dall' *Executive Order 14289* del 2 maggio 2025 (*Addressing Certain Tariffs on Imported Articles*), come successivamente modificato dalla *Proclamation 10947* del 3 giugno 2025 (*Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States*), si veda [qui](#).

⁶⁰ Si raccomanda, in ogni caso, di verificare l'aliquota MFN applicabile alla voce doganale del caso di specie.

⁶¹ The White House, "Proclamation of October 17, 2025 – Adjusting imports of medium- and heavy-duty vehicles, medium- and heavy-duty vehicle parts, and buses into the United States" 17 ottobre 2025. Si veda [qui](#).

⁶² Occorre chiarire che l'aliquota daziaria del 50% ex Sezione 232 non si applica a questi prodotti.

⁶³ Per maggiori informazioni si veda [qui](#).

⁶⁴ Si rimanda alla sezione 7.1.

Contestualmente, l'accordo prevede una serie di esenzioni dal regime "MFN o 15%"⁶⁵. Di particolare rilievo ai fini del presente Vademecum sono le esenzioni relative agli **aeromobili civili e ai loro componenti**⁶⁶. Per tali merci, non si applica il dazio aggiuntivo ex Sezione 232 né il dazio "reciproco", ma esclusivamente l'aliquota MFN ordinaria corrispondente alla voce doganale (*Column 1*), indipendentemente dal fatto che questa sia inferiore al 15%.

⁶⁵ Le Autorità americane hanno introdotto ulteriori esenzioni per specifiche categorie di prodotti: risorse naturali non disponibili negli USA (voce 9903.02.74), oli essenziali per uso religioso (9903.02.75), e prodotti farmaceutici non brevettati o ingredienti chimici per uso farmaceutico (9903.02.77). Si veda CSMS #66336270, [qui](#).

⁶⁶ Le altre esenzioni previste dalla stessa *notice* includono i prodotti farmaceutici generici con i relativi ingredienti e precursori chimici, alcune risorse naturali non disponibili negli Stati Uniti come il sughero, nonché materie prime e componenti destinate all'industria aeronautica, fra cui grafite, nickel, terre rare e magnesio. Si veda CSMS #66336270, [qui](#).

7. ASPETTI PROCEDURALI

La presente sezione presenta alcuni cenni procedurali di carattere generale di possibile interesse per l'operatore commerciale, senza pretesa di esaustività.

7.1 Contestazione della classificazione e del dazio (“*protest*”)

Ai sensi del 19 U.S.C. § 1514 (*Tariff Act of 1930*), l'importatore dispone dello strumento giuridico del “*protest*” per contestare decisioni doganali relative, tra l'altro, alla classificazione tariffaria e la conseguente imposizione di dazi. Tale rimedio è applicabile, ad esempio, qualora un prodotto sia erroneamente classificato in una voce doganale relativa all'acciaio o alluminio – con conseguente imposizione di un dazio del 50% – laddove esso non contenga effettivamente tali materiali.

Il “*protest*” deve essere presentato entro 180 giorni dalla data di notifica della decisione doganale e può essere introdotto dall'importatore, da un *broker* doganale o da un legale. A sostegno del ricorso, è necessario fornire documentazione tecnica e commerciale idonea a dimostrare la reale natura e composizione del prodotto (cfr. 4.1.1.3 e 5.3). La presentazione può avvenire fisicamente tramite il *CBP Form 19* oppure in modalità telematica tramite il *Protest Module* del portale *Automated Commercial Environment* (“*ACE*”)⁶⁷.

7.2 Profilo sanzionatorio

L'attuale quadro tariffario statunitense, caratterizzato da un'estensione senza precedenti delle misure ex Sezione 232 su acciaio, alluminio e prodotti derivati, è accompagnato da un rafforzamento dell'*enforcement* doganale e sanzionatorio⁶⁸.

Per favorire la *compliance*, la normativa statunitense prevede specifici meccanismi di mitigazione per gli operatori che scelgano di autodenunciarsi (“*prior disclosure*”). Ad esempio, nel caso di violazioni amministrative, qualora la comunicazione avvenga prima dell'avvio di un'indagine formale, le merci non saranno soggette a sequestro e la sanzione pecuniaria risulterà notevolmente ridotta, potendo consistere, a titolo esemplificativo, nel solo pagamento dei dazi dovuti o in una percentuale limitata del valore della merce⁶⁹. Parimenti, il DOJ prevede forme di *leniency* per le imprese che si autodenuncino e collaborino alle indagini⁷⁰. Il *Corporate Whistleblower Awards Pilot Program*⁷¹ introduce un ulteriore incentivo alla cooperazione, riconoscendo un premio finanziario a chi segnali frodi che conducano a sequestri superiori a un milione di dollari.

In linea generale, in caso di violazioni, la responsabilità ricade sull'*importer of record*. Tuttavia, la legge vieta altresì di assistere o favorire altri nel compimento di tali condotte⁷². Ad esempio, la giurisprudenza consolidata⁷³ ha chiarito che i termini “*enter*” e “*introduce*” di cui al 19 U.S.C. §1592 devono essere

⁶⁷ Per accedere al portale ACE si rimanda al sito ufficiale, si veda [qui](#).

⁶⁸ Tale priorità di *enforcement* è evidente, ad esempio, nel *One Big Beautiful Bill Act*, che ha incrementato i finanziamenti destinati al CBP e al DOJ per potenziare le attività di controllo e ispezione. In aggiunta, le nuove priorità delineate dal DOJ vedono il “*trade and customs fraud, including tariff evasion*” come uno dei dieci ambiti di *enforcement* “ad alto impatto”, si veda [qui](#).

⁶⁹ 19 U.S. Code § 1592, (c)(4), si veda [qui](#).

⁷⁰ Il DOJ ha recentemente aggiornato la propria *Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy* (“*CEP*”), si veda [qui](#).

⁷¹ Si veda il *Corporate Whistleblower Awards Pilot Program*, [qui](#).

⁷² *US Customs and Border Protection, “Customs Administrative Enforcement Process: Fines, Penalties, Forfeitures and Liquidated Damages”*, p. 3. Si veda [qui](#).

⁷³ *United States v. Trek Leather, Inc.*, No. 11-1527 (Fed. Cir. 2014), si veda [qui](#); e *United States v. Greenlight Organic, Inc.*, No. 17-00031 (Ct. Int'l Trade 2017), si veda [qui](#).

interpretati in senso estensivo, includendo dirigenti, dipendenti o consulenti che abbiano partecipato, anche indirettamente, all'introduzione sul mercato di merci con dichiarazioni false o ingannevoli.

Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che l'avvenuto sdoganamento della merce e la sua immissione nel mercato statunitense non escludono la possibilità di controlli *ex post* da parte del CBP volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

7.2.1 Esempi di violazioni e sanzioni amministrative

Condotta	Base giuridica	Autorità competente	Possibile Sanzione	Osservazioni
Dichiarazione inesatta/incompleta	19 U.S.C. §1592 (<i>Customs Modernization Act</i>)	CBP	<p>Negligenza⁷⁶: fino a 2 volte il danno oppure il 20% del valore imponibile della merce</p> <p>Colpa grave⁷⁷: fino a 4 volte il danno oppure il 40% del valore imponibile della merce</p> <p>Frode⁷⁸: fino al 100% del valore imponibile</p>	Applicabile a persone fisiche e persone giuridiche (cfr. <i>United States v. Trek Leather</i> (2014))
Tentativo di elusione o <i>transshipment</i> per aggirare dazi ex Sezione 232	<i>Executive Order</i> 14326, <i>Executive Order</i> 14325 (2025)	CBP / <i>homeland security</i> (DHS)	Aumento del dazio fino al 40% o in misura superiore; sospensione autorizzazioni	Applicabile agli importatori che procedono al rietichettamento o al transito delle merci attraverso Paesi terzi
Informazioni false o fuorvianti	<i>Proclamations</i> 10895 (alluminio) e 10962 (rame)	CBP	Fra le sanzioni massime figura il ritiro dei privilegi di importazione	Il CBP può imporre la sanzione massima in caso di false dichiarazioni
Evasione dei dazi tramite frode o <i>transshipment</i>	<i>Enforcement and Protect Act</i> (EAPA)	CBP / DHS	Recupero dei dazi evasi; e <i>liquidated damages</i>	CBP può avviare indagini d'ufficio, cooperando con DOJ e DHS
Dichiarazioni false	<i>False Claims Act</i> (31 U.S.C. §§3729–3733)	DOJ (<i>Civil Division</i>)	Danni triplicati (<i>treble damages</i>) + sanzioni pecuniarie per ogni dichiarazione falsa ⁷⁹	Azioni civili anche da <i>whistleblower</i> privati (<i>competitors</i> o <i>ex dipendenti</i>)

⁷⁶ 19 U.S. Code § 1592 (c)(3), negligenza definita come “the failure to exercise reasonable care”, si veda [qui](#).

⁷⁷ 19 U.S. Code § 1592 (c)(2), colpa grave definita “actual knowledge or wanton disregard”, si veda [qui](#).

⁷⁸ 19 U.S. Code § 1592 (c)(1), frode definita come “voluntary and intentionally”, si veda [qui](#).

⁷⁹ U.S. ex rel. *Customs Fraud Investigations, LLC v. Victaulic Co.*, 839 F.3d 242 (3rd Cir. 2016), si veda [qui](#); e *Island Industries v. Sigma Corp.*, 2025 WL 2422455 (9th Cir. 2025), che ha riconosciuto la coesistenza tra §1592 e FCA, si veda [qui](#).

7.2.2 Esempi di reati e sanzioni

Condotta	Base giuridica	Autorità competente	Possibile Sanzione	Osservazioni
Frode (tariff evasion)	18 U.S.C. §542 ⁸⁰	DOJ – Criminal Division / DHS	Fino a 2 anni di reclusione + multa fino a 250.000 USD (persone fisiche) o 500.000 USD (persone giuridiche)	Reato base in caso di false dichiarazioni per evitare i dazi ex Sezione 232
Dichiarazioni false e presentazione di documenti falsi	18 U.S.C. §1001 (False Statements Act)	DOJ / DHS	Fino a 5 anni di reclusione e sanzioni pecuniarie	Punisce anche le dichiarazioni false non siano giurate verso un'agenzia federale
Frode telematica collegata a importazioni fraudolente	18 U.S.C. §1343 (Wire Fraud)	DOJ / FBI / DHS	Fino a 20 anni di reclusione e confisca dei profitti	Applicabile in combinazione con i casi di False Claims Act
Cospirazione per eludere dazi e commettere frodi	18 U.S.C. §371 (Conspiracy)	DOJ / DHS	Fino a 5 anni di reclusione e sanzioni pecuniarie	Responsabilità penale per chi aiuta/istiga (§1592(b))
Violazioni gravi e ripetute degli obblighi doganali	IEEPA (50 U.S.C. §1705)	DOJ / DHS	Fino a 20 anni di reclusione e 1 milione di USD di sanzione pecuniaria per la violazione	Per le violazioni correlate ai dazi imposti ai sensi del IEEPA

⁸⁰ 18 U.S. Code § 542 - Entry of goods by means of false statements, si veda [qui](#).

8. CONCLUSIONI

Le misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti ai sensi della Sezione 232 del *Trade Expansion Act* del 1962 sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e alluminio istituiscono un sistema particolarmente complesso, i cui meccanismi applicativi rimangono parzialmente oscuri a causa della assenza di indicazioni precise da parte del legislatore e dell'Autorità doganale statunitense.

Ciò detto, è possibile concludere che, di norma:

- nel caso di prodotti interamente costituiti di acciaio/alluminio, il dazio del 50% si applica sul valore dell'intero prodotto,
- nel caso di prodotti derivati, il dazio del 50% si applica sul valore della componente di acciaio/alluminio, mentre sulla restante parte si applica un dazio del 15% o il dazio MFN, se più elevato.

Per una discussione dettagliata degli aspetti tecnici di queste misure tariffarie, si rimanda alle diverse sezioni del presente Vademecum e ai suoi due Allegati, nella speranza che esso possa costituire uno strumento utile per gli operatori economici italiani attivi sul mercato statunitense.

Allegato II – FAQs

1. Quali sono le valutazioni che deve fare l'operatore per determinare se i suoi prodotti siano coperti dalle misure ex sezione 232?

Bisogna verificare che i prodotti rientrino nella lista delle merci soggette alle misure ex Sezione 232 (si veda Allegato I) e successivamente accertare a quale regime essi siano sottoposti. A questo riguardo, la normativa prevede due tariffe – ossia, (i) il 50% sul valore del prodotto e (ii) il 50% sul valore della componente di acciaio/alluminio, oltre al dazio del 15% o, se superiore, MFN sul valore residuo della componente non di acciaio/alluminio.

2. Tutti i prodotti ricompresi nella voce 9903.81.87 (*steel and iron products*) sono soggetti al dazio del 50% sul valore dell'intero prodotto importato?⁸¹

No. In base alla disposizione che precede la lista di cui alla lettera (j) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS, si evince che il dazio del 50% ex Sezione 232 si applica sul valore dichiarato del contenuto di acciaio del prodotto per i seguenti prodotti: *sheet piling provided for in 7301.10.00; rails provided for in subheading 7302.10; fish-plates and sole plates provided for in subheading 7302.40.00; and other products of iron or steel provided for in subheading 7302.90; tubes, pipes and hollow profiles provided for in heading 7304 or 7306; tubes and pipes provided for in heading 7305*⁸²⁸³.

3. Tutti i prodotti ricompresi nella voce 9903.81.89 (*derivatives*) sono soggetti al dazio del 50% sul valore dell'intero prodotto importato?

No. Analogamente a quanto discusso nella FAQ 2, anche la voce doganale 9903.81.89 prevede che il dazio del 50% si applichi soltanto sul valore dichiarato del contenuto di acciaio dei prodotti di cui al Capitolo 73 dell'HTSUS, menzionati alla lettera (l) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS.

4. Qual è il regime applicabile ai prodotti ricompresi nella voce 9903.81.90 (*derivatives*)?

Tutti i prodotti elencati nella lista di cui alla lettera (m) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS, sono soggetti all'applicazione del dazio del 50% sul valore del contenuto di acciaio del prodotto, eccetto i prodotti che ricadono nella voce 7216.91.0010. Tuttavia, ai sensi della voce 9903.81.92, tale dazio non si applica laddove l'acciaio sia colato e fuso negli Stati Uniti.

⁸¹ Le conclusioni di cui alle FAQ 2-5 si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti di alluminio. Si vedano le voci doganali 9903.85.02, 9903.85.04, 9903.85.07, 9903.85.08 e 9903.85.09 e le lettere della nota 19 del Capitolo 99 menzionate in tali voci doganali.

⁸² Si veda il codice 9903.81.87 e la lettera (i) e (j) della nota 16 del Capitolo 99 del HTSUS.

⁸³ Non sono qui presi in considerazione i casi specifici inclusi al codice 9903.81.88 del HTSUS.

5. La voce doganale 9903.81.91 (*derivatives*) prevede come norma generale il criterio del dazio del 50% sul valore della componente di acciaio del prodotto. Esistono eccezioni a tale regola?

Esiste un'eccezione. Se l'acciaio è stato colato e fuso negli Stati Uniti i prodotti derivati non saranno soggetti al dazio ex Sezione 232, ai sensi della voce doganale 9903.81.92.

6. Riguardo alla determinazione del valore, questo deve essere calcolato considerando esclusivamente la materia prima non lavorata oppure includendo anche le lavorazioni successive effettuate da terzi o dalle stesse aziende produttrici del prodotto finito?

Nel rispondere a questo quesito si osserva, in via preliminare, che a parte quanto previsto dai codici e dalle relative note HTSUS applicabili, la normativa statunitense non fornisce chiarimenti specifici sulla determinazione del valore del prodotto in acciaio o alluminio. È necessario, pertanto, un esercizio interpretativo, da condurre alla luce dei principi doganali e della *ratio* sottesa alla misura.

Ai sensi del 19 U.S.C. § 1401a(b)(1), il **transaction value** di una merce importata corrisponde al *price actually paid or payable for the merchandise when sold for exportation to the United States*, cui devono essere sommati, se non già inclusi, determinati elementi aggiuntivi quali:

- le spese di imballaggio sostenute dall'acquirente (lett. A);
- le commissioni di vendita (lett. B);
- il valore degli *assists* (lett. C) ⁸⁴;
- le *royalties* o licenze che il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita (lett. D);
- e gli eventuali proventi successivi di rivendita che maturano al venditore (lett. E).

Pertanto, il valore doganale da considerare ai fini dell'applicazione del dazio non è quello della materia prima grezza ("*raw material*"), bensì il valore complessivo effettivamente pagato o da pagare per il prodotto in acciaio o alluminio (o per la componente in acciaio o alluminio), includendo dunque tutte le lavorazioni effettuate e i costi direttamente o indirettamente connessi alla produzione e alla vendita, incluso il profitto.

7. Guardando ad un esempio pratico: per un prodotto importato soggetto alle misure della Sezione 232, composto interamente da acciaio e con valore FOB noto, come deve essere applicato il dazio aggiuntivo del 50%? Si considerino due possibili interpretazioni:

- **Interpretazione A:** il 50% si applica solo al valore della materia prima in acciaio, mentre sul resto del valore del prodotto si applica la tariffa UE del 15%.
- **Interpretazione B:** poiché il prodotto è interamente costituito da acciaio, il 50% si applica sull'intero valore del prodotto finito.

Quale interpretazione è corretta secondo le indicazioni del Dipartimento del Commercio

⁸⁴ Il termine "*assist*" indica beni o servizi forniti gratuitamente o a costo ridotto dall'acquirente per la produzione o l'esportazione verso gli Stati Uniti (es. materiali, stampi, progettazione, attività di sviluppo, ecc.). Per la definizione integrale si veda [qui](#).

americano?

In via generale, ai sensi della legislazione doganale statunitense, si potrebbe ipotizzare che l'interpretazione più corretta sia la B. Infatti, in considerazione del fatto che il prodotto in questione è interamente costituito d'acciaio, il valore del prodotto finito dovrebbe rappresentare il "valore del contenuto in acciaio".

Tuttavia, è importante notare che la conclusione potrebbe essere diversa nel caso di prodotti in cui l'acciaio è combinato con altri materiali. Infatti in tale ultimo caso, la dizione "valore del contenuto in acciaio" potrebbe essere interpretata nel senso che si possa applicare il dazio al valore della materia prima senza costi di trasformazione. A tal fine, si dovrebbe però corroborare tale posizione con idonei supporti documentali che dimostrino il valore dell'acciaio contenuto nel prodotto derivato ad un livello che non contenga i costi di trasformazione.

8. Come si determina l'aliquota del dazio equivalente *ad valorem* per un prodotto di uno Stato membro dell'Unione europea soggetto a un dazio specifico o composto⁸⁷?

Per qualsiasi prodotto proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea soggetto a un dazio specifico o composto indicato nella colonna *1-General*, l'aliquota del dazio equivalente *ad valorem* si determina dividendo l'importo del dazio dovuto (colonna *1-General*) per il valore in dogana del prodotto. Ad esempio, se un prodotto è soggetto a un dazio specifico di 50 centesimi per chilogrammo e un chilogrammo del prodotto ha un valore in dogana di 10 dollari, il dazio *ad valorem* sarà del 5% ($0,50 \div 10 = 0,05 \times 100 = 5\%$).

9. È corretto applicare il dazio del 50% sull'intero valore della fattura, inclusi i costi di trasporto?

No. Il *transaction value*, infatti, esclude i costi di trasporto internazionale. Si ricorda, inoltre, che come indicato nel Vademecum, il *transaction value* rappresenta il metodo di determinazione del valore doganale gerarchicamente prioritario; qualora tale metodo non sia applicabile, è possibile ricorrere ai metodi gerarchicamente subordinati previsti dal *19 U.S.C. § 1401a*.

10. Nel caso in cui un prodotto derivato incorpori acciaio o alluminio, le Autorità doganali statunitensi applicano comunque i dazi specifici previsti per tali materiali, richiedendo di separare e dichiarare il valore di ciascun metallo rispetto al valore complessivo del prodotto, anche qualora questi abbiano perso la propria individualità nel prodotto finito?

Sì, il valore dell'acciaio e/o dell'alluminio deve essere dichiarato separatamente anche per i prodotti derivati.

A questo riguardo, si rinvia all'Allegato I per verificare se il prodotto derivato interessato sia soggetto al dazio del 50% e, conseguentemente, se trovino applicazione le regole illustrate nel Vademecum relative alla componente di acciaio e/o alluminio.

11. Esiste una fonte ufficiale o un portale online che permetta di individuare il codice HTSUS corrispondente a quello della nomenclatura combinata (NC), al fine di verificare se un

⁸⁵ Si vedano anche i codici 9903.81.91 del HTSUS per i prodotti di acciaio.

⁸⁶ Si veda il codice 9903.81.87 del HTSUS.

⁸⁷ U.S. Customs and Border Protection, "CSMS # 66336270 - Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the United States-European Union Framework Agreement." 24 settembre 2025. Si veda [qui](#).

prodotto rientri tra quelli soggetti all'obbligo di dichiarare la percentuale di acciaio o di alluminio?

No, non esiste un sito ufficiale che consenta di convertire i codici della Nomenclatura Combinata ("NC") europea nei codici HTSUS statunitensi. Si invita, pertanto, a consultare la lista riportata nell'Allegato I per una comparazione indicativa tra i gruppi di prodotti HTS e quelli NC. Si ricorda, tuttavia, che la suddetta lista offre una corrispondenza esatta solo fino alla sesta cifra. Per le definizioni più specifiche – quindi oltre la sesta cifra del codice – è necessario fare riferimento alle descrizioni previste dalla normativa statunitense. Per la consultazione delle definizioni HTSUS, si rinvia al sito ufficiale dell'*Harmonized Tariff Schedule*⁸⁸.

12. Sul portale HTS, se nella colonna "rates of duty" / "general" compare la dicitura "free", significa che il prodotto è esente dall'applicazione della tariffa aggiuntiva del 15% *ad valorem*?

No. La dicitura "Free" nella colonna "Rates of Duty / General" del portale HTS indica che il dazio *Most-Favoured-Nation* ("MFN") applicabile al prodotto è pari a zero. Si osservi però che, in seguito all'Accordo UE-USA⁸⁹, è stato negoziato un dazio generale *ad valorem* del 15% (applicabile alla maggior parte delle esportazioni europee), che è applicabile qualora il dazio MFN risulti inferiore.

13. È corretto indicare in fattura i codici doganali così come da nomenclatura NC (8 cifre), nonostante spesso non abbiano un corrispondente codice HTSUS? O, al contrario, è necessario rifarsi a quanto indicato nel portale americano <https://hts.usitc.gov/>?

I codici NC (e quelli Taric) non corrispondono solitamente ai codici HTSUS oltre la sesta cifra. All'atto dell'importazione è, pertanto, necessario indicare il codice HTSUS per le esportazioni verso gli Stati Uniti, sulla base della classificazione contenuta nel sito ufficiale: <https://hts.usitc.gov/>.

14. Quali documenti devono essere raccolti per supportare, in caso di controllo doganale, il valore dichiarato dei prodotti?

In merito ai documenti necessari per confermare il valore dichiarato in caso di controllo doganale, si rinvia alla Sezione 4.1.1.3 del Vademecum.

15. Quali regole devono essere seguite per riportare correttamente i valori in fattura nel caso di prodotti derivati contenenti acciaio e/o alluminio, e come deve essere strutturata la dichiarazione doganale relativa a tali prodotti?

In merito alle linee guida da seguire per riportare i valori in fattura, si fa riferimento alle *Guidance n. 65236374*⁹⁰ e *n. 64348288*⁹¹, che contengono istruzioni specifiche per la dichiarazione dei prodotti compositi contenenti acciaio e/o alluminio. In particolare, viene indicato che, per i prodotti derivati per i quali il valore del contenuto di alluminio/acciaio è minore rispetto al valore del prodotto importato, la

⁸⁸ Si veda il sito *Harmonized Tariff Schedule*, [qui](#).

⁸⁹ *European Commission, "Joint Statement on a United States-European Union Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade."* 21 agosto 2025. Si veda [qui](#).

⁹⁰ *US Customs and Border Protection, "CSMS #65236374 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products."* 3 giugno 2025. Si veda [qui](#).

⁹¹ *US Customs and Border Protection, "CSMS #64348288 – GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products."* 7 marzo 2025. Si veda [qui](#).

dichiarazione deve essere effettuata su due righe separate:

- prima riga per il valore della parte non costituita da acciaio e/o alluminio;
- seconda riga per il valore della componente in acciaio e/o alluminio.

Dati i numerosi aggiornamenti delle *guidance* e delle fonti normative, si invita l'operatore a restare vigile rispetto a eventuali evoluzioni future e a consultare il CBP per ottenere eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

16. Come dichiarare il paese di fusione e colata quando il prodotto è soggetto alle misure della Sezione 232, ma l'importatore non conosce il paese di fusione e colata⁹²?

Per i prodotti in acciaio, i dichiaranti possono indicare "OTH" come Paese di fusione e colata. Per i prodotti in alluminio, i dichiaranti possono indicare "UN". In questo caso, tuttavia, si rammenta che, per i prodotti di alluminio e suoi derivati, il prodotto sarà considerato come di origine russa e, come tale, assoggettato all'applicazione del dazio del 200%.

17. Nel caso in cui il paese di colata dei componenti in alluminio sia sconosciuto, il dazio del 200% si applica solo sul valore di tali componenti o sull'intero valore del prodotto finito?

Nel caso in cui il Paese di colata dei componenti in alluminio sia sconosciuto, il prodotto è assoggettato a un dazio del 200% *ad valorem* ai sensi della Sezione 232, analogamente a quanto previsto per le importazioni di alluminio provenienti dalla Russia⁹³. Tale dazio è calcolato sull'intero valore del bene importato⁹⁴.

18. Il CBP richiede la presentazione di un certificato di analisi dell'alluminio al momento dell'ingresso⁹⁵?

Al momento, il CBP non richiede la presentazione di un certificato di analisi dell'alluminio al momento dell'ingresso delle merci. Tuttavia, il CBP può richiedere all'importatore di fornire un certificato di analisi dell'alluminio qualora ne abbia bisogno per verificare la conformità ai requisiti di ingresso relativi al bene importato. Si ricorda agli importatori che è loro responsabilità esercitare una ragionevole diligenza al momento della dichiarazione d'ingresso e fornire con precisione tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta classificazione delle merci importate ai fini della determinazione dei dazi.

La parte che effettua la dichiarazione d'ingresso deve certificare che la classificazione dichiarata sia conforme alle informazioni e alla documentazione presentate con la dichiarazione e il riepilogo d'ingresso, e che tali informazioni siano vere e corrette secondo la migliore conoscenza e convinzione

⁹² US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

⁹³ US Customs and Border Protection, "CSMS #65340246 – GUIDANCE: Section 232 Aluminum Import Instructions for Reporting Unknown for the Country of Smelt and Cast." 13 giugno 2025. Si veda [qui](#).

⁹⁴ US Customs and Border Protection, "CSMS #64348288 – GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products." 7 marzo 2025. Si veda [qui](#).

⁹⁵ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

dell'importatore⁹⁶.

- 19. Quando un prodotto importato è classificato in una voce HTS soggetta ai dazi ex Sezione 232 sia per i derivati dell'acciaio che per quelli dell'alluminio, è necessario dichiarare sia il paese di fusione e colata dell'acciaio sia il Paese (o i Paesi) di fusione e colata dell'alluminio⁹⁷?**

Sì. Si invita a seguire le istruzioni contenute nelle *Guidances CSMS 64384423*⁹⁸ e *CSMS 64384496*⁹⁹ per la dichiarazione dei Paesi di fusione e colata dell'acciaio e dei Paesi di fusione e colata dell'alluminio.

- 20. È prevista un'esenzione dai dazi ai sensi della Sezione 232 nel caso in cui l'acciaio sia stato fuso e colato negli USA?**

Sì. Per i prodotti di acciaio o contenenti acciaio ricompresi nelle voci 9903.81.90 e 9903.81.91, qualora il Paese di fusione e colata sia gli Stati Uniti, non si applica il dazio ai sensi della Sezione 232¹⁰⁰. Di conseguenza, qualora un prodotto derivato dall'acciaio venga lavorato in un altro Paese – incluso uno Stato membro dell'Unione europea – e subisca una trasformazione sostanziale tale da acquisire l'origine non preferenziale dello Stato membro in questione, il dazio ai sensi della Sezione 232 sarà pari allo 0% a condizione che il prodotto sia stato realizzato a partire da acciaio fuso e colato negli Stati Uniti¹⁰¹.

- 21. Un prodotto assemblato che contenga componenti o materiali di origine cinese, ma che secondo le regole di origine acquisisca origine di uno Stato membro dell'UE, beneficia dei dazi applicabili ai prodotti di origine UE?**

Se il prodotto, in base al criterio della *substantial transformation*, acquisisce origine UE, è ragionevole ritenere che possa beneficiare dei dazi applicabili ai prodotti di origine europea. In tal caso, se è un prodotto derivato ai fini dell'applicazione della Sezione 232, si applicano le regole illustrate nel *Vademecum*, vale a dire: (i) 50% sul contenuto di acciaio e alluminio (+ dazio MFN); (ii) 15% (o aliquota MFN se superiore) sulla parte non costituita da acciaio e/o alluminio.

Tuttavia, è necessario analizzare il caso di specie per verificare se le lavorazioni effettuate nell'UE soddisfino effettivamente il criterio previsto dalla normativa e prassi statunitense della *substantial transformation*. Si ricorda inoltre che, data l'assenza di regolamentazioni chiare sul punto, sarebbe opportuno effettuare una verifica con il CBP.

⁹⁶ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

⁹⁷ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions." Si veda [qui](#).

⁹⁸ US Customs and Border Protection, "CSMS #64384423 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products." Si veda [qui](#).

⁹⁹ US Customs and Border Protection, "CSMS #64384496 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products." 11 marzo 2025. Si veda [qui](#).

¹⁰⁰ Lo stesso meccanismo si applica, mutatis mutandis, per i prodotti di alluminio coperti dalle voci doganali 9903.85.07 e 9903.85.08 e le relative note (j) e (k) della nota 19 del Capitolo 99 HTSUS. Si veda anche la voce doganale 9903.85.09.

¹⁰¹ US Customs and Border Protection, "CSMS # 65236374 - UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Products." Si veda [qui](#); US Customs and Border Protection, "CSMS # 65936570 - GUIDANCE: Section 232 Additional Steel Derivative Tariff Inclusion Products." Si veda [qui](#).

22. In quali casi e con quale metodo deve essere calcolato il peso di acciaio o alluminio nei prodotti soggetti a dazi?

Come indicato dalla disciplina doganale statunitense applicabile¹⁰², in caso di importazione di prodotti soggetti ai dazi della Sezione 232, la quantità di acciaio e alluminio contenuta nel prodotto deve essere riportata in kg, oltre che in unità, in linea con quanto previsto dal codice doganale HTSUS applicabile al caso di specie.

23. Nel caso in cui un prodotto classificato sotto una voce doganale soggetta a dazio del 50% non contenga effettivamente tali materiali, come può essere gestita la richiesta di esenzione dal dazio?

Nel silenzio della norma e in mancanza di indicazioni del CBP, sembra plausibile ritenere che nella dichiarazione presentata per l'importazione di un prodotto derivato, nella riga dedicata al contenuto di acciaio/alluminio, si debba indicare "0" sia per il valore che per il peso dell'acciaio/alluminio. Si vedano anche le FAQ n. 15 e 22 *supra*.

Data la natura prettamente operativa della questione e la mancanza di chiare indicazioni a riguardo, si suggerisce di verificare la questione con l'Autorità doganale per ottenere una risposta ufficiale sul punto.

24. Dove si può verificare lo stato delle proprie esclusioni dai dazi o altre misure approvate all'interno del sistema ACE?

È possibile consultare la pubblicazione settimanale delle esclusioni attive sul sito del CBP per verificare se un'esclusione di un prodotto approvata ai sensi della Sezione 232 sia attualmente attiva in ACE. La pubblicazione è disponibile al seguente indirizzo: [qui](#). Tale elenco viene aggiornato ogni venerdì. Se la propria esclusione compare in questo elenco, non è necessario inviare al CBP una richiesta per attivare l'esclusione¹⁰³.

25. Quali azioni intraprendere se una richiesta di *post summary correction* ("psc") viene respinta con l'indicazione "ior mismatch" per i numeri di esclusione¹⁰⁴?

"IOR MISMATCH" indica che il numero dell'*Importer of Record* ("IOR") utilizzato nella dichiarazione non corrisponde allo IOR approvato per l'esclusione. Per qualsiasi domanda relativa a questo errore, contattare il proprio rappresentante CBP.

Se è necessario apportare correzioni o aggiornamenti allo IOR approvato per l'esclusione, contattare il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti:

- per richieste di esclusione sull'**acciaio**: (202) 482-5642, **Steel232@bis.doc.gov**;
- per richieste di esclusione sull'**alluminio**: (202) 482-4757, **Aluminum232@bis.doc.gov**¹⁰⁵.

¹⁰² Si veda, ad esempio, secondo paragrafo, lettera (i), della nota 16 e secondo paragrafo, lettera (f), della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS.

¹⁰³ *US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions."* Si veda [qui](#).

¹⁰⁴ *US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions."* Si veda [qui](#).

¹⁰⁵ *US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions."* Si veda [qui](#).

26. Per quale motivo un'esclusione approvata è stata disattivata¹⁰⁶?

Un'esclusione è generalmente valida per un anno dalla data in cui è stata concessa o fino a esaurimento della quantità autorizzata, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima¹⁰⁷.

27. Le *royalties* corrisposte al designer con sede fuori dagli Stati Uniti possono essere detratte dalla base imponibile ai fini doganali?

Le *royalties* pagate ad un designer con sede fuori dagli Stati Uniti non possono essere detratte dalla base imponibile ai fini doganali se:

- il pagamento della *royalty* è una condizione della vendita (cioè, l'importatore non può acquistare la merce senza pagare la *royalty*);
- il licenziante, il venditore e l'importatore sono entità correlate, collegando le *royalties* direttamente alla vendita della merce;
- gli accordi di licenza e fornitura sono interconnessi e le *royalties* sono richieste ogni volta che la merce con licenza viene importata o rivenduta.

In questi casi, secondo il CBP (*19 U.S.C. § 1401a(b)(1)(D)*¹⁰⁸ e *19 C.F.R. § 152.103(f)*¹⁰⁹), le *royalties* costituiscono parte del "*price actually paid or payable*" e sono quindi soggette a dazio¹¹⁰.

Nel caso in cui sul punto siano necessari ulteriori chiarimenti, data la complessità della materia, si invita a consultare direttamente il CBP per ottenere una risposta ufficiale.

28. Qual è il momento in cui sono calcolati i dazi sulle dichiarazioni di trasporto immediato in deposito doganale (*in bond*) soggette alle misure ex Sezione 232¹¹¹?

Per le dichiarazioni relative a merci soggette a trasporto immediato, aventi un Paese di origine e una classificazione HTSUS soggetta alle misure Sezione 232, le aliquote dei dazi applicabili sono quelle in vigore al momento in cui la dichiarazione di trasporto immediato viene accettata presso il porto di importazione originario.

Tale disposizione è conforme al *19 CFR 141.69(b)*. Questo stabilisce che merci non soggette a quote quantitative o a tariffe contingenti, coperte da una dichiarazione per trasporto immediato effettuata presso il porto di importazione originario, e destinate al consumo presso il porto indicato dal destinatario o dal suo agente nella dichiarazione, senza essere state prese in custodia dal direttore del porto per ordine generale ai sensi della Sezione 490 del *Tariff Act* del 1930, come modificata (*19 U.S.C. 1490*), sono soggette alle aliquote in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di trasporto

¹⁰⁶ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions."

Si veda [qui](#).

¹⁰⁷ US Customs and Border Protection, "FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions."

Si veda [qui](#).

¹⁰⁸ 19 U.S. Code § 1401a – Value, si veda [qui](#).

¹⁰⁹ 19 C.F.R. § 152.103(f), si veda [qui](#).

¹¹⁰ Si veda [qui](#).

¹¹¹ US Customs and Border Protection, "CSMS #64384496 – UPDATED GUIDANCE: Import Duties on Imports of Aluminum and Aluminum Derivative Products." 11 marzo 2025, si veda [qui](#).

immediato presso il porto di importazione originario¹¹².

29. In caso di importazione negli USA sotto *temporary import bond* (“TIB”) di un prodotto di alto valore “*made in Italy*”: l’apertura e il pagamento del *bond* esclude il pagamento del dazio?

Se l’importazione avviene effettivamente sotto TIB e la merce viene riesportata nei termini, non si paga il dazio applicabile. Si copre, invece, la garanzia (*bond*) che viene restituita una volta che il prodotto è riesportato nei termini.

30. Il dazio del 25% per il settore automobilistico si applica anche ai veicoli industriali (*trucks*)?

Sì, il dazio del 25% si applica anche ai *light trucks*, furgoni merci e *pickup* (codice doganale 8704). Per questa categoria di veicoli, l’aliquota MFN ordinaria è del 25%, superiore al dazio negoziato del 15% in vigore dal 1° agosto 2025 per le importazioni di automobili e parti di ricambio provenienti dall’Unione europea. La normativa statunitense prevede che si applichi l’aliquota più elevata, quindi il dazio MFN del 25%, indipendentemente dalla presenza di componenti in acciaio o alluminio nel prodotto. Per questi prodotti, pertanto, non si applica il dazio del 50% previsto per i prodotti derivati di acciaio e alluminio ai sensi della Sezione 232. Si veda anche la sezione 6 del Vademecum.

31. Come deve essere calcolato il valore del contenuto in acciaio/alluminio di un macchinario?

Data l’assenza di voci doganali specifiche nella domanda, non è possibile fornire una risposta precisa. Tuttavia, in linea generale, si può ritenere che, se soggetto alle misure ex Sezione 232, il macchinario in questione rientri nella categoria di prodotto derivato di acciaio/alluminio. Ne consegue che il relativo dazio dovrebbe essere calcolato sulla base del meccanismo generalmente previsto per questi prodotti – ossia, sulla base del valore del loro contenuto in acciaio/alluminio. Si veda a questo riguardo la sezione 4 del Vademecum, nonché la FAQ n. 6 *supra*.

32. Alla luce delle recenti *Proclamations*, le “macchine utensili” sono ancora esentate dai dazi su acciaio e alluminio, oppure alcune voci doganali rientrano ora tra i prodotti soggetti a tali dazi?

Alcune voci doganali rientranti nella categoria merceologica delle “macchine utensili” sono state incluse nella lista dei prodotti derivati dall’ultima modifica introdotta ai sensi della Sezione 232, lo scorso agosto. Si vedano nella mappatura o consultando il sito *Harmonized Tariff Schedule*¹¹³ i seguenti codici: 8205.59.55, 8205.70.00, 8207.20.0070, 8207.30.6062 e 8207.30.6095.

Si consiglia comunque di verificare periodicamente eventuali modifiche alla lista di prodotti derivati soggetti ai dazi della Sezione 232.

¹¹² US Customs and Border Protection, “FAQ – Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum: Frequently Asked Questions.”

Si veda [qui](#).

¹¹³ Si veda il sito *Harmonized Tariff Schedule*, [qui](#).

33. Le valvole per pneumatici (voce doganale 8481.80.40) e le pistole di gonfiaggio (voce doganale 9026.20.80) esportate negli Stati Uniti sono soggette alle misure aggiuntive previste dalla Sezione 232?

I codici segnalati sembrano riferirsi a codici NC europei e non HTSUS statunitensi (ad esempio, la voce doganale 8481.80.40 non esiste nella nomenclatura HTSUS).

Ciò detto, nella lista di prodotti soggetti alle misure ex Sezione 232 non sono attualmente menzionati prodotti ricompresi nelle voci doganali 8481.80 e 9026.20. Ne consegue che, per prodotti ricompresi in tali codici, attualmente non si applica il dazio del 50% ex Sezione 232.

Data la mancanza di informazioni fattuali più dettagliate, non si può tuttavia in questa sede escludere che i prodotti qui considerati debbano essere classificati in codici doganali HTSUS diversi da quelli segnalati, soggetti invece a dazi ex Sezione 232. Si consiglia pertanto una verifica più approfondita della questione.

34. Link a banche dati utili per il calcolo del dazio:

Come evidenziato nel Vademecum, esistono diverse banche dati utili per il calcolo del dazio. Di seguito ne riportiamo due le tre più rilevanti in materia, ricordando tuttavia che si tratta di strumenti puramente orientativi, privi di qualsiasi valore legale.

- Access2Markets (Commissione europea, DG TRADE): [qui](#)
- Tariff simulator (calcolatore indipendente): [qui](#)

Come ricordato, invece, il seguente sito ([qui](#)) fornisce i codici ufficiali HTS.

Contatti



Fabrizio Di Gianni
fdgianni@vbb.com
Partner

Fabrizio Di Gianni practices competition and trade law. He also assists clients on other aspects of EU law, including sanctions, free movement of goods and regulatory law, with a particular focus on the automotive and packaging industry.



Aldo Scalini
ascalini@vbb.com
Counsel

Aldo Scalini specialises in EU law, with a particular focus on trade and competition law. He represents clients in proceedings before the European Commission and the Court of Justice of the EU.

VBB è uno studio legale indipendente con sede a Bruxelles e uffici a Londra e Ginevra. Fondato nel 1986, lo studio riunisce un team multinazionale di avvocati che assiste una vasta gamma di clienti in tutti gli ambiti del diritto dell'Unione europea. Grazie alla collaborazione di oltre 100 professionisti provenienti da 25 paesi, di cui dieci legali italiani, offriamo ai nostri clienti il supporto di un team altamente qualificato, multilingue e con una prospettiva plurigiurisdizionale.

